



# COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 21/02/2024

OGGETTO: Nomina del revisore dei conti.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventuno del mese di Febbraio alle ore 19:06, nell'Aula Consiliare, previo avviso di convocazione, trasmesso ai consiglieri per via telematica, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale;

All'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
CORDA VANESSA	SI
ATZENI ANDREA	SI
LOI GIUSEPPE	SI
TATTI MARIANNA	NO
TATTI SALVATORE	SI
SCANU SILVANA	SI
MASALA SERAFINO	SI
DESSI' SERAFINO	SI
TATTI GABRIELLA	SI
LOI SERAFINO	NO
COSSU ALESSIO	SI

Presenti n° 9 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario comunale DOTT. CLAUDIO DEMARTIS, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO CORDA VANESSA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

*Il Sindaco Corda illustra la proposta, che è approvata all'unanimità e dichiarata immediatamente eseguibile con identica votazione.*

Vista la proposta di deliberazione n. 29 del 13.02.2024 redatta dal Segretario Comunale.

Premesso che in materia di revisione economico-finanziaria del Comune il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali d.lgs. n. 267/2000 dispone:

- all'art. 234, comma 2, che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- all'art. 235, comma 1, che l'organo di revisione dura in carica tre anni e che i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta;
- all'art. 236 che ai revisori dei conti sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità;
- all'art. 238 che l'affidamento dell'incarico di revisore dei conti è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, del rispetto dei limiti di cui al comma 1, in quanto il revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi tra i quali: non più di 4 in comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, non più di 3 in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 9999, non più di 1 in comuni con popolazione pari o superiore a 1.000.000 di abitanti.

Considerato che per i Comuni della Sardegna, in applicazione del principio di specialità, la nomina dei revisori dei conti è regolata dall'art. 36 della L.R. n. 2/2016, che dispone quanto segue:

*1. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica.*

*2. L'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).*

*3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al comma 2, secondo i principi di proporzionalità tra l'anzianità di iscrizione negli albi e la dimensione demografica e specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti pubblici territoriali. Con la medesima deliberazione sono indicate le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla.*

*4. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti la revisione legale dei conti è affidata a un collegio di revisori composto da tre membri.*

*5. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.*

*6. Nel caso in cui le unioni di comuni esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione legale dei conti è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.*

*7. L'attività di revisione legale dei conti può essere svolta dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che ne fanno parte; in tal caso per le unioni di comuni con meno di 15.000 abitanti il revisore è unico. Nelle unioni di comuni con più di 15.000 abitanti il collegio dei revisori è di tre membri.*

*8. L'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi per il revisore unico e cinque nomi per il collegio dei revisori, indicata dall'organo assembleare.*

*9. Gli enti locali comunicano ai propri tesoriери i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro venti giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di nomina.*

*10. L'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli enti locali, qualora il revisore o il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con deliberazione dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo.*

*11. Nel caso di collegio, la scelta rispetta le quote di genere, con almeno una presenza per genere.*

*12. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico.*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.11.2023, con cui è stato nominato revisore dei conti del Comune il dott. Giorgio Ibba, per il periodo 01.10.2020 – 30.09.2023.

Considerato che il Comune al 31.12.2023 aveva una popolazione di 423 abitanti ed è pertanto tenuto alla nomina di un solo revisore dei conti.

Considerato che il predetto incarico è stato prorogato per 45 giorni fino al 14.11.2023, per effetto dell'art. 3 del D.L. 293/1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 444/1994, richiamato dall'art. 235, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Vista la nota del Sindaco del 09.02.2024 che chiede al dott. Giorgio Ibba la disponibilità a proseguire l'incarico per un altro triennio, decorrente dalla data di nomina, come previsto ai sensi dell'art. 36, comma 10, della L.R. 2/2016 e, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 267/2000, di indicare quali siano gli altri incarichi di Revisore ricoperti, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge.

Vista la mail del dott. Giorgio Ibba del 09.02.2024 che comunica la disponibilità al proseguimento dell'incarico per un altro triennio e che, alla data odierna, ricopre l'incarico di Revisore presso il Comune di Tadasuni.

Accertato che risulta rispettato il limite degli incarichi stabilito dall'art. 238 del d.lgs. 267/2000.

Visto l'elenco regionale dei Revisori dei conti degli enti locali per l'anno 2023, approvato con determinazione del Direttore dell'Assessorato Regionale Agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica del 13.02.2023 e verificato che il dott. Giorgio Ibba è iscritto allo stesso al n. 265, per le fasce 1-2.

Considerato che il compenso spettante al Revisore dei conti del Comune è stabilito dal D.M. Interno del 21.12.2018, che dispone:

- all'art. 1 che il compenso annuo lordo massimo attribuibile al revisore dei conti, per la classe demografica di Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti, è di € 2.480,00, oltre agli oneri fiscali e contributivi ed al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, con le seguenti maggiorazioni:

a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al decreto, che per la classe di Comuni è stabilita in € 1.110,00;

b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al decreto, che per la classe di Comuni è stabilita in € 520,00;

- all'art. 2 che i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico finanziaria, determinato dal decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nel caso in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali a carico dell'ente;

- all'art. 3 che ai revisori dei conti residenti fuori dal Comune, spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese di viaggio effettuate, sostenute per la presenza necessaria o richiesta per lo svolgimento delle proprie funzioni, calcolate con modalità che, se non determinate dal regolamento di contabilità, sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolamentante lo svolgimento dell'attività dell'organo di revisione.

Verificato dai dati forniti dall'Ufficio Ragioneria che dal bilancio di previsione 2023-2025 (ultimo bilancio approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 09-10 del 22.05.2023) risulta che il Comune presenta i seguenti dati:

- spesa corrente annuale pro-capite € 2.758,12 (spesa totale 1.194.267,56 / popolazione al 31.12.2022 n. 433 abitanti), superiore a quella media prevista dal DM 21.12.2018 per la classe demografica del Comune (1.440,00), per cui spetta la prima maggiorazione del 10%;
- spesa per investimenti annuale pro-capite € 115,47 (spesa totale 50.000,00 / popolazione al 31.12.2022 n. 433 abitanti), inferiore a quella media prevista dal DM 21.12.2018 per la classe demografica del Comune (980,00), per cui non spetta la seconda maggiorazione del 10%.

Tenuto conto che il compenso totale annuo lordo del revisore dei conti deve essere decurtato del 10% in base al D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, come dal seguente prospetto:

compenso base	maggiorazione 1	maggiorazione 2	somma	decurtazione 10%	totale compenso
2.480,00	248,00	00,00	2.728,00	272,80	2.455,20

Preso atto che la spesa annua relativa al revisore dei conti troverà copertura finanziaria al capitolo 70 "Compenso per il revisore dei conti" del bilancio di previsione 2024-2024 in corso di predisposizione.

Vista la deliberazione ANAC n. 452 del 05.10.2022 che dispone di ritenere l'art. 15 d.lgs. n. 33/2013 applicabile agli incarichi di componente dell'Organo di revisione economico-finanziario degli enti locali - come già indicato in via generale per il Collegio dei revisori dei conti nella delibera n. 1310 /2016 - e che, conseguentemente, deve essere garantita la trasparenza dei dati individuati nella predetta norma.

Considerato che, essendo stato il precedente revisore dei conti eletto per un primo mandato, lo stesso può essere rinnovato per un secondo mandato dal Consiglio Comunale, senza procedere al sorteggio di un nominativo su una rosa di tre precedentemente individuati dallo stesso Consiglio.

Acquisiti sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole circa la regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa – Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

*Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti*

## **DELIBERA**

Di nominare Revisore dei conti del Comune il dott. Giorgio Ibba, iscritto all'elenco regionale al n. 265, per un triennio decorrente dalla data della presente deliberazione.

Di determinare il compenso annuo lordo spettante al revisore dei conti in euro 2.455,20, oltre cassa previdenza ed IVA nelle misure di legge, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, nella misura di un quinto del prezzo della benzina verde per ogni chilometro percorso.

Di prendere atto che la spesa per il compenso spettante al revisore dei conti è prevista al capitolo 70 "Compenso per il revisore dei conti" del bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 in corso di predisposizione.

Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere e al Revisore dei conti neo eletto.

Di pubblicare la presente deliberazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione incarichi di collaborazione o consulenza.

Di prendere atto che spettano al Responsabile dell'Area Amministrativa - Finanziaria i conseguenti adempimenti gestionali.

*Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti*, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, vista l'urgenza di darvi esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

SINDACO CORDA VANESSA

Il Segretario Comunale

DOTT. CLAUDIO DEMARTIS

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 69**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SINDACO CORDA VANESSA** attesta che in data 21/02/2024 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge